



COMUNE DI MORANO CALABRO
Cosenza



**COMMERCIO AL DETTAGLIO SU
AREE PUBBLICHE**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO
SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE
DI MORANO CALABRO**

(Art. 28 D.Lgs. n. 114/98 - L.R. n. 18 del 11/06/1999 - Art-70 D.Lgs. n.59/2010)

Approvato con deliberazione Consiliare nr. 39 del 20/10/2014

I N D I C E

| | |
|---|----|
| ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI | 3 |
| ART. 2: COSTITUZIONE DEL MERCATO | 4 |
| ART. 3: GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO | 5 |
| ART. 4: TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO | 6 |
| ART. 5: MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA | 6 |
| ART. 6: CIRCOLAZIONE VEICOLARE | 7 |
| ART. 7: TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO | 7 |
| ART. 8: CONCESSIONE DEI POSTEGGI | 7 |
| ART. 9: CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI (Ruolo di Spunta) | 9 |
| ART.10: SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO | 10 |
| ART.11: SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE | 10 |
| ART.12: REVOCA AUTORIZZAZIONE DI TIPO A | 10 |
| ART.13: PRESENZE NEL MERCATO | 11 |
| ART.14: CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA | 12 |
| ART.15: IGIENE E SANITÀ | 13 |
| ART.16: PUBBLICITÀ DEI PREZZI | 13 |
| ART.17: SANZIONI | 13 |
| ART.18: AUTORIZZAZIONE DI TIPO B (ATTIVITÀ ITINERANTE) | 14 |
| ART.19: RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI TIPO B | 14 |
| ART.20: SUBINGRESSO NELL’AUTORIZZAZIONE DI TIPO B | 14 |
| ART.21: PRESCRIZIONI E DIVIETI PER L’ATTIVITÀ ITINERANTE | 14 |
| ART.22: ORARIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE | 15 |
| ART.23: SOSPENSIONE E REVOCA | 15 |
| ART.24: FIERE | 15 |
| ART.25: MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL C.O.S.A.P., TASSE E TRIBUTI COMUNALI ... | 16 |
| ART.26: ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI | 17 |
| ART.27: SANZIONI | 17 |
| ART.28: NORME TRANSITORIE | 17 |
| ART.29: ENTRATA IN VIGORE | 18 |

ART. 1**AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 28 comma 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e della legge regionale 11 giugno 1999 n. 18 ed in particolare l'attività di vendita di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, la preparazione e la trasformazione di prodotti alimentari nei mercati, nonché l'attività di vendita itinerante.

2. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) autorizzazioni di tipo A): le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio;
- b) autorizzazioni di tipo B): le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso del posteggio ed in forma itinerante;
- c) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità composta da più posteggi destinati all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) posteggio riservato: il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;
- g) posteggio fuori mercato: un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nelle aree destinate a mercati;
- h) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi;
- i) per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- j) settori merceologici: il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- k) produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, gli affittuari, i comodatari e le loro cooperative o consorzi, in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi della legge 09/02/1963, N° 59;
- l) prodotti a chilometri zero: prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria, che rientrano in una o più delle seguenti categorie:
 - a) i prodotti tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173;
 - b) i prodotti definibili stagionali in relazione alla immissione in commercio allo stato fresco per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che

l'immissione in commercio o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel rispetto della stagionalità delle produzioni delle zone agricole; c) i prodotti di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas ad effetto serra rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato. La Giunta regionale definisce le modalità di calcolo del minor apporto delle suddette emissioni; d) "prodotti di qualità", intesi come i prodotti che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG), le specialità tradizionali garantite (STG) e i prodotti realizzati con metodi di produzione biologica.

3. L'Ufficio preposto al mantenimento degli atti amministrativi è il SUAP, che, insieme a alla Polizia Municipale, ha la facoltà di emanare ordini di servizio inottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

4. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al Servizio di Vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

PARTE I – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO

ART. 2

COSTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato su aree pubbliche di cui al precedente art. 1, e suddivise nelle seguenti tipologia:

- a) mercato mensile a cadenza annuale, che si tiene ogni terza domenica del mese, su Viale G. Scorza dall'intersezione via Sotto gli Olmi fino al rifornimento Q8, su via Porto Alegre fino all'ingresso della caserma dei Carabinieri (esclusa), ed è costituito da **n. 52** posteggi contrassegnati con i **nn. da 1 al 52** così come individuati nella Tavola planimetrica n. 1 che, allegata al presente Regolamento, ne forma parte integrante e sostanziale. Nella stessa planimetria è indicata la localizzazione dei posteggi nonché la loro esatta dimensione;
- b) mercato mensile a cadenza annuale dell'antiquariato e dell'artigianato, che si tiene ogni terza domenica del mese, su Piazza Giovanni XXIII, ed è costituito da **n. 12** posteggi opportunamente contrassegnati come individuati nella Tavola planimetrica n. 2 che, allegata al presente Regolamento, ne forma parte integrante e sostanziale. Nella stessa planimetria è indicata la localizzazione dei posteggi nonché la loro esatta dimensione;
- c) mercato trisettimanale a cadenza annuale, che si svolge nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato, su Piazza Mercato, ed è costituito da **n. 21** posteggi contrassegnati con i **nn. da 1 al 21** così come individuati nella Tavola planimetrica n. 3 che, allegata al presente Regolamento,

ne forma parte integrante e sostanziale. Nella stessa planimetria è indicata la localizzazione dei posteggi nonché la loro esatta dimensione.

2. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio nonché della loro localizzazione, disposto per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.

3. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei posteggi e dovrà seguire l'iter previsto per legge.

4. L'Ufficio SUAP congiuntamente con l'ufficio di Polizia Municipale, provvederà a redigere e a pubblicizzare il calendario annuale del mercato mensile, che non potrà essere oggetto di successive variazioni.

ART. 3

GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. L'orario del mercato è così stabilito:

- dalle **ore 6,30 alle ore 7,30**: installazione dei banchi vendita e sistemazione della merce;
- dalle **ore 7,30 alle ore 13,00**: effettuazione delle operazioni di vendita;
- dalle **ore 13,00 alle ore 14,00**: smontaggio dei banchi vendita e pulizia del posteggio.

2. I posteggi che entro le **ore 7.30** non risultano occupati dall'esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati agli esercenti non concessionari aventi titolo, inclusi nel "ruolo di spunta" e presenti sull'area mercatale in base all'ordine di posizione nello stesso. Il ruolo di spunta sarà compilato a seguito di richiesta degli esercenti e con il criterio del più alto numero di presenze nello stesso mercato. In mancanza di riscontro delle presenze, si procederà con il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese. Una copia aggiornata e debitamente firmata dal Responsabile dell'ufficio SUAP, dovrà essere depositata presso il Comando di Polizia Municipale.

3. L'assegnazione dei posteggi di cui al precedente comma 2° è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato nella quale si è reso libero il posteggio.

4. Non è conteggiata l'assenza dell'operatore commerciale nel mercato, nel caso di accertato cattivo tempo, che comporti l'assenza di oltre il 50% dell'organico.

5. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle **ore 6.30** e/o sgomberare il posteggio **prima delle ore 14,00**, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 4

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO

- 1.** Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore ed ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e della L.R. n. 18/99, al mercato disciplinato dal presente Regolamento, i posteggi saranno assegnati secondo le seguenti tipologie merceologiche: **alimentari** e **non alimentari**.
- 2.** Con apposito bando pubblico di assegnazione dei posteggi verranno stabiliti anche eventuali riserve dei posti da destinare prioritariamente ai soggetti portatori di handicap e ai produttori agricoli (legge 59/1963) da ricomprendere nei posti indicati al precedente comma 1.
- 3.** L'assegnazione dei posteggi nei mercati agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli ("produttori slow food e/o a Km 0"), ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) dovrà ammontare ad almeno il 20% del totale dei posteggi, così come previsto dall'art.6 della L.R. 14 agosto 2008, n. 29.

ART. 5

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1.** I banchi vendita e gli autoservizi adibiti alla vendita, devono essere collocati all'interno dei posteggi dati in concessione.
- 2.** Non è permesso occupare area del mercato al di fuori del posteggio. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.).

ART. 6

CIRCOLAZIONE VEICOLARE

- 1.** Dalle **ore 6.30 alle ore 14.00** per ogni giornata destinata allo svolgimento del mercato, è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area destinata al mercato stesso, fatti salvi i mezzi di emergenza.
- 2.** I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zone indicate dal Comando di Polizia Municipale.

ART. 7

TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO

- 1.** Presso l'ufficio SUAP deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta Organica (Ruolo del mercato) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Attività Produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolo.

3. Copia della planimetria e del Ruolo è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, presso l'A.S.P. Cosenza, competente per territorio.

ART. 8

CONCESSIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi saranno assegnati in concessione della durata di nove anni. L'assegnazione sarà effettuata in seguito a bando pubblico e comporta il contestuale rilascio dell'autorizzazione del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio. L'autorizzazione non può essere ceduta se non con l'azienda.

2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, denominata di tipo A, è rilasciata dal Comune in base al D.Lgs. n. 114/98 - L.R. n. 18 del 11/06/1999. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:

a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;

b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

4. Il Bando dovrà essere emanato in sede di prima assegnazione ed almeno una volta ogni tre anni qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazione, rinuncia, decadenza o revoca e incremento degli stessi posteggi per ampliamento del mercato.

5. L'esercizio dell'attività è soggetta ad apposita autorizzazione che potrà essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico - sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

7. La concessione dei posteggi sarà effettuata secondo le priorità fissate per legge e, in ottemperanza all'art.70 D.Lgs. 59/2010, all'intesa Stato Regioni n.83/CU del 05/07/2012 al punto 2 che individua i seguenti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al

momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

- b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;
- c) qualora la legge regionale o provinciale, vigente nell'ambito territoriale nel quale è attiva la procedura di selezione, non preveda la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva come requisito obbligatorio, tra i criteri di priorità applicabili alle procedure è considerata anche la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

In caso di parità si prenderà in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, in caso di ulteriore parità, verrà favorito il più giovane d'età.

Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

8. Ai fini della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale. A tal fine, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento.

9. La richiesta di concessione del posteggio potrà essere presentata anche da persona fisica o società di persone non titolare di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

10. La concessione del posteggio comporta anche il rilascio della prescritta autorizzazione amministrativa. Detto titolo autorizzatorio dovrà essere espressamente richiesto contestualmente alla istanza di concessione del posteggio. La stessa autorizzazione sarà rilasciata solo in seguito alla assegnazione del posteggio. Il diniego al rilascio della predetta autorizzazione comporta la nullità della concessione.

11. Nessuna indennità sarà dovuta agli operatori per rinuncia, decadenza o revoca della concessione del posteggio.

ART. 9

CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI

(RUOLO DI SPUNTA)

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3 – comma 2° - non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto "Ruolo di spunta", direttamente dal personale di Polizia Municipale presente sul mercato.

3. In tale "Ruolo di spunta" verranno iscritti gli operatori che ne facciano esplicita richiesta. Lo stesso "Ruolo" è tenuto dall'Ufficio SUAP. ed una copia sottoscritta dal Responsabile del Servizio dovrà essere aggiornata e depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale che cura l'assegnazione dei posteggi. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in "Ruolo" il quale è definito per i soli soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al Titolo X del D.Lgs. n.114/98 e, fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza) quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità, sempreché riferibili ad un'unica autorizzazione.

4. In caso di parità di numero di presenze, si privilegia la maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, così come è desumibile attraverso il Registro Imprese (già Registro Ditte).

5. Possono partecipare alle operazioni di spunta anche coloro che non sono inseriti nel "Ruolo", qualora alla fine delle operazioni di assegnazione tramite la graduatoria, risultassero posteggi disponibili, purché in possesso di autorizzazione idonea per la partecipazione al mercato di cui trattasi.

6. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante se trattasi di società, o di dipendente o di collaboratore familiare, sempreché muniti di autorizzazione amministrativa originale.

7. L'aggiornamento del "Ruolo di Spunta" è annuale, entro il 31 dicembre ed in esso saranno inseriti gli operatori commerciali che ne formulano esplicita richiesta.

8. Non è ammessa la partecipazione alle operazioni di spunta agli operatori commerciali che con lo stesso titolo autorizzatorio effettuano nella stessa giornata altre operazioni di mercato o di spunta.

ART. 10

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL POSTEGGIO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avvenuto nel rispetto di quanto sancito dalla Legge Regionale n. 18/99, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa.

2. Il subentrante deve in ogni caso chiedere la diversa titolazione della concessione con domanda contenente gli elementi atti ad accertare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

ART. 11

SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE

1. Si procede alla sospensione dell'attività di vendita nei confronti dei titolari di autorizzazioni per un periodo non superiore a giorni venti in casi di particolare gravità o recidiva delle violazioni previste dall'art. 29 del Dlgs 114/98. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

2. Si procede, altresì, a sospensione per particolare comportamento scorretto dell'operatore nei confronti della clientela, degli addetti alla vigilanza, o per turbativa.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 si procede con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 12, comma 2.

ART. 12

REVOCA AUTORIZZAZIONE DI TIPO A

1. Si procede alla revoca della autorizzazioni di tipo A), con le modalità di cui al comma 2, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
- b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione;
- c) nel caso di sub-ingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro 12 mesi dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d) qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnatogli per un periodo complessivo di mesi quattro in ciascun anno solare, fatti salvi i casi d'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I casi di gravidanza o di malattia dovranno essere certificati da medici di strutture sanitarie pubbliche;
- e) mancato pagamento delle tasse comunali e corrispettivi relativi, per un numero superiore a tre mensilità.
- f) In tutti i casi di violazione di cui al 4° comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98;
- g) Gravi violazioni delle norme di cui al presente Regolamento;
- h) Per motivi di pubblico interesse.

2. Il Responsabile dell' Ufficio, avuta notizia del verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, inviterà l'interessato con avviso formale, da notificarsi con il messo comunale ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, a presentarsi presso il Comune con preavviso di almeno 15 giorni per fornire eventuali contro deduzioni; decorso inutilmente tale termine, ovvero sulla base delle contro deduzioni esposte, il Responsabile del servizio adotterà provvedimenti ritenuti necessari.

3. Qualora si debba procedere alla revoca o alla sospensione della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore sarà assegnato un nuovo posteggio che dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
- b) nell'ambito dell'area mercatale mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
- c) nell'ambito di altre aree.

4. Con la revoca dell'autorizzazione amministrativa di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 si decade anche dalla concessione del posteggio.

ART. 13

PRESENZE NEL MERCATO

1. La presenza nel mercato è annotata su apposito registro ed è controfirmata dall'operatore titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante se trattasi di società, o di dipendente o di collaboratore familiare, sempreché muniti di autorizzazione amministrativa originale.

2. Il Registro, distinto in due parti, una per i concessionari titolari e l'altra per i concessionari temporanei, dovrà essere gestito da personale del Comune e conservato presso gli Uffici della Polizia Municipale.

3. Non saranno conteggiate presenze non controfirmate dagli operatori commerciali.

4. Le presenze sono conteggiate per un periodo massimo di ANNI CINQUE.

ART. 14

CORRETTA MODALITÀ DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti, in particolare, carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane.

2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti negli appositi cassonetti.

- 3.** I rifiuti speciali dovranno essere smaltiti nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia.
- 4.** Il posteggio, che non dovrà mai rimanere incustodito, sarà liberato dall'operatore concessionario da ogni e qualunque tipo di rifiuto alla fine delle operazioni di mercato. La non ottemperanza di quanto innanzi comporterà l'applicazione delle sanzioni così come previste dalle norme vigenti in materia.
- 5.** Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 6.** Le tende di protezione dei banchi, i pali di sostegno e quant'altro analogo avente tale finalità, non possono uscire al di fuori dello spazio assegnato.
- 7.** È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
- 8.** In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempreché tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e sgombero del mercato e venga assicurato il transito degli automezzi di Pronto Intervento. La sistemazione del proprio automezzo sull'area del posteggio non potrà essere effettuata se sono già iniziate le operazioni di vendita o, in caso di pioggia, le stesse continuano ad effettuarsi.
- 9.** Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamento, elettrodomestici è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.
- 10.** È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
- 11.** E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
- 12.** Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto, entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe.
- 13.** I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze spazi laterali o frontali.

ART. 15

IGIENE E SANITÀ

- 1.** La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
- 2.** La materia è disciplinata dal D.Lgs. n. 114/98, dall'Ordinanza Ministero Sanità del 2.03.2000 modificata con Ordinanza 21.09.2001, dal Testo

Unico delle Leggi Sanitarie e Veterinarie, dal Regolamento comunale di Igiene e Sanità, nonché dalla Legge 283/62, D.P.R. 327/80 e dal D.Lgs. n. 155/97 emanato in attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

ART. 16

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo ben chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs. n.114/98.

ART. 17

SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, e da ogni altra norma vigente in materia

2. L'entità della sanzione pecuniaria, laddove non prevista per legge, è fissata con ordinanza dirigenziale secondo un minimo ed un massimo graduale dell'importo a seconda della gravità ed eventuale recidività dell'infrazione accertata.

3. È fatta salva ogni infrazione al Codice Penale cui è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi del vigente C.P.P.

PARTE II - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 18

AUTORIZZAZIONE DI TIPO B (ATTIVITÀ ITINERANTE)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla legge regionale n.18/1999. L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B, sono rilasciate ai richiedenti, persona fisica o giuridica, che intendono avviare l'attività in questo Comune.

2. Con l'autorizzazione di tipo B, gli operatori sono abilitati all'esercizio del - commercio in forma itinerante, nelle fiere e nelle sagre nonché all'utilizzazione provvisoria dei posteggi dei mercati per come disciplinati dall'art. 9, ed alla vendita a domicilio.

3. il Comune ha la facoltà di effettuare una ricognizione delle aree pubbliche per il commercio ambulante.

4. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. 18/99 gli operatori abilitati all'esercizio del commercio itinerante devono effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, per non più di un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno

500 metri decorso il predetto periodo; è inoltre fatto divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

ART. 19

RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI TIPO B

- 1.** L'autorizzazione di tipo B è rilasciata dall'ufficio competente di questo Comune, agli operatori che ne fanno richiesta.
- 2.** L'ufficio competente entro 90 giorni dovrà comunicare agli interessati l'eventuale diniego altrimenti la richiesta s'intenderà accolta.
- 3.** L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante dovrà indicare l'orario in cui deve essere esercitata l'attività.

ART. 20

SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE DI TIPO B

- 1.** Per il subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n.18/1999.

ART. 21

PRESCRIZIONI E DIVIETI PER L'ATTIVITÀ ITINERANTE

- 1.** L'ordine ed il regolare svolgimento del commercio itinerante, vengono assicurati dagli agenti di polizia municipale alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano in detti luoghi.
- 2.** E' fatto obbligo agli operatori di lasciare i luoghi utilizzati puliti, di raccogliere i rifiuti depositandoli negli appositi contenitori. Gli stessi sono tenuti al rispetto delle norme sulla circolazione stradale e della quiete pubblica.
- 3.** E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo d'apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni salvo che per i venditori di dischi, musicassette, ecc., limitatamente allo svolgimento della loro attività.
- 4.** L'inosservanza -delle disposizioni di cui al presente articolo da parte degli operatori costituisce violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dal piano delle aree mercatali e dal presente regolamento e, pertanto, dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17.

ART. 22

ORARIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- 1.** In questo Comune si dispone l'esercizio del commercio in forma itinerante, su tutto il territorio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
- 2.** E' obbligo degli operatori sulle aree pubbliche in forma itinerante di esercitare la loro attività negli orari che vanno dalle 10.30 alle 12.30 e nelle ore pomeridiane dalle 16.30 alle 20.00.

ART. 23

SOSPENSIONE E REVOCA

1. Si procede alla sospensione dell'autorizzazione di tipo B nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 11. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2.

2. Si procede alla revoca delle autorizzazioni di tipo B nei casi previsti dall'art. 12 comma 1, con esclusione della lett. d). La procedura per la revoca è quella descritta dall'art. 12, comma 2.

PARTE III – FIERE

ART. 24

1. Le Fiere che si tengono nel Comune di Morano Calabro sono:

- a) “Annunziata”;
- b) “San Bernardino”;
- c) “Carmine”;
- d) “San Rocco”;
- e) “Madonna della Sanità”;
- f) “Madonna delle nevi”

le quali si svolgeranno nei giorni delle festività a cui si riferiscono.

2. a tale manifestazione si dispongono le norme che hanno portata generale e non si applica nessun principio derogatorio.

3. si dispone che gli spazi delle fiere di cui al comma 1 del presente articolo sono predisposti ed organizzati dagli uffici comunali di competenza, tenendo conto, ove possibile, delle esigenze, ossia, delle richieste dei partecipanti.

PARTE IV - TRIBUTI

ART. 25

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA C.O.S.A.P., TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. I titolari di posteggio sono assoggettabili al pagamento della C.O.S.A.P. e di tasse e tributi comunali, le cui tariffe e modalità di riscossione saranno stabilite con deliberazioni del Consiglio Comunale, e, comunque, da quelle in atto in vigore.

2. In sede di fissazione delle tariffe l'organo comunale competente potrà stabilire, nel rispetto della normativa vigente, particolari agevolazioni tariffarie, articolate per categorie e settori, da applicare agli operatori commerciali operanti nel territorio comunale, fino all' esenzione completa dei tributi stessi esclusivamente per i commercianti che partecipano ai mercati posti nelle varie aree del Comune.

3. I concessionari di posteggio per il mercato mensile (art. 2 comma 1 lettera a)) verseranno un canone annuo compreso sia di una parte fissa di €.120,00 che verrà versata esclusivamente tramite bollettino di c.c.p. in due rate di pari importo entro dicembre dell'anno precedente e marzo dell'anno di riferimento del mercato, sia da una parte variabile di €.5,00 per singola presenza al mercato se operante nel settore non alimentare, o

€3,00 se operante nel settore alimentare, che verranno riscosse da addetti della Polizia Municipale ovvero da addetti comunali. Qualora i partecipanti non optassero per questa soluzione è possibile partecipare al mercato per le sole assegnazioni giornaliere pagando agli addetti della Polizia Municipale ovvero agli addetti comunali la quota di €20,00, i quali rilasceranno regolare ricevuta, e ne daranno comunicazione all'ufficio SUAP. I produttori diretti locali di prodotti ortofruttilicoli e i I.A.P. (imprenditori agricoli professionali), frequentatori del mercato mensile, sono esonerati dal pagamento COSAP.

4. I concessionari di posteggio per il mercato mensile dell'antiquariato (art. 2 comma 1 lettera b)) verseranno un canone annuo compreso sia di una parte fissa di €50,00 che verrà versata esclusivamente tramite bollettino di c.c.p. in unica rata entro il 15 gennaio di ogni anno, sia da una parte variabile di €1,00 per singola presenza al mercato che verranno riscosse da addetti della Polizia Municipale ovvero da addetti comunali. Qualora i partecipanti non optassero per questa soluzione è possibile partecipare al mercato per le sole assegnazioni giornaliere pagando agli addetti della Polizia Municipale ovvero agli addetti comunali la quota di €10,00, i quali rilasceranno regolare ricevuta, e ne daranno comunicazione all'ufficio SUAP. Il canone per i partecipanti al mercato mensile dell'antiquariato è comprensivo di tutte le eventuali spese.

5. I concessionari di posteggio per il mercato trisettimanale (art. 2 comma 1 lettera c)) verseranno un canone annuo compreso sia di una parte fissa di €30,00 che verrà versata esclusivamente tramite bollettino di c.c.p. in unica rata entro il 15 gennaio di ogni anno, sia da una parte variabile di €4,00 per singola presenza al mercato se operante nel settore non alimentare, o €3,00 se operante nel settore alimentare, che verranno riscosse da addetti della Polizia Municipale ovvero da addetti comunali. Qualora i partecipanti non optassero per questa soluzione è possibile partecipare al mercato per le sole assegnazioni giornaliere pagando agli addetti della Polizia Municipale ovvero agli addetti comunali la quota di €6,00, i quali rilasceranno regolare ricevuta, e ne daranno comunicazione all'ufficio SUAP.

6. I partecipanti alle fiere, di cui all'art.24 del presente regolamento, verseranno un canone annuo di €30,00 che gli consentirà di partecipare a tutte le fiere programmate sul territorio comunale. Qualora non si opterà per tale soluzione vi è la possibilità del pagamento per ogni singola presenza del costo di €8,00.

7. Gli esercenti di somministrazione alimenti e bevande al pubblico, comprese le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, partecipanti alle fiere, di cui all'art.24 comma 1, verseranno per ogni singola partecipazione €30,00 che verranno riscosse da addetti della Polizia Municipale ovvero da addetti comunali, i quali rilasceranno regolare ricevuta, e ne daranno comunicazione all'ufficio SUAP.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

- 1.** Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento comunale ed ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.
- 2.** Tale regolamento è chiaro nel ribadire che il mercato mensile non subirà alcuna modifica indipendentemente da qualsiasi altro evento che potrebbe svolgersi in concomitanza con esso, ad eccezione di eventi che per la loro caratteristica e peculiarità hanno oggettivamente la prelazione.

ART. 27

SANZIONI

- 1.** Nel caso di mancato pagamento della quota fissa relativa alla partecipazione ai mercati e alle fiere di cui al presente regolamento, il trasgressore verrà considerato come spuntista e per tanto obbligato al pagamento della tariffa giornaliera relativa a tale categoria.

ART. 28

NORME TRANSITORIE

- 1.** Ai fini della prima assegnazione dei posteggi il Comune darà pubblico avviso agli operatori commerciali interessati alla concessione degli stessi posteggi mediante la pubblicazione del bando.
- 2.** Gli operatori commerciali non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione del posteggio, saranno inclusi d'Ufficio nel ruolo di spunta.
- 3.** Le domande finalizzate all'inclusione nel ruolo di spunta potranno essere inoltrate in qualunque momento.
- 4.** L'attribuzione del posteggio agli operatori utilmente collocati in graduatoria, avverrà mediante scelta da parte dell'operatore stesso effettuata in ordine di graduatoria e nell'ambito delle rispettive tipologie merceologiche. In caso di parità di posizione nella graduatoria tra due o più operatori, l'attribuzione del posteggio avverrà mediante sorteggio.
- 5.** In fase di prima attuazione, per garantire un sufficiente ed uniforme periodo di stabilità, le concessioni di posteggio:
 - a)** che scadono nel periodo compreso fra la data dell'intesa Stato Regioni n.83/CU del 05/07/2012 ed i cinque anni successivi all'intesa stessa, sono prorogate ulteriormente fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 59/2010;
 - b)** rilasciate successivamente e assegnate tramite bando, sono rilasciate in modo da uniformare le scadenze alle concessioni del precedente punto.
- 6.** Almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni si danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.

ART. 29

ENTRATA IN VIGORE

- 1.** Il presente Regolamento, composto da n. 29 articoli, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.
- 2.** Lo stesso sarà pubblicato per le norme di trasparenza sul sito ufficiale dell'Ente.